



Prot. n. 1130 del 3 febbraio 2025

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL' ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 508 del 21 dicembre 1999;

VISTO il DPR n. 132 del 2003;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

CONSIDERATO quanto previsto dal D.lgs. n.165/2001 art. 54, comma 5;

CONSIDERATO quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013;

TENUTO CONTO del vigente Piano Triennale di Prevenzione della corruzione dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, a. a. 2022-2025;

CONSIDERATA l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, delibera n. 5 del 22 gennaio 2025, sentito il parere del Consiglio Accademico, delibera n. 18 del 16 dicembre 2025;

EMANA

Il seguente Codice Etico e di Comportamento dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, a valere dalla data di pubblicazione sul sito dell'Istituzione

Premessa e ambito di applicazione

Premessa

Le risorse umane sono il più importante patrimonio dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, considerata in tutte le sue componenti (organi di governo, dirigenti, dipendenti, docenti, studenti), ne costituiscono il fulcro di ogni attività mirata alla formazione e alla crescita culturale mai disgiunta dalla condivisione, dal rispetto della dignità umana, dalla capacità di ascolto delle istanze individuali e della libertà di pensiero, nel rifiuto di ogni discriminazione. L'Accademia di Belle Arti di Venezia adempie ai propri doveri con responsabilità, onestà, integrità e professionalità, basandosi sui principi di equità, imparzialità, trasparenza, solidarietà, nel quadro dei valori fondamentali della Costituzione italiana, come espressi all'art. 2 (riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo), all'art. 3 (pari dignità e uguaglianza davanti alla legge, senza discriminazioni), all'art.9 (promozione dello sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica), all'art. 33 (libertà dell'arte, della scienza e



dell'insegnamento) e all'art. 34 (diritto a raggiungere per i capaci e meritevoli i gradi più alti degli studi, anche se privi di mezzi). L'Accademia considera elemento essenziale di ogni sua attività un comportamento rispettoso verso l'ambiente di lavoro, di studio e di ricerca così da rafforzare le relazioni interpersonali e di creare le condizioni più idonee allo sviluppo della conoscenza e delle arti. Il presente Codice Etico è formulato considerando quanto previsto dal D.lgs n.165 del 30 marzo 2001 (art.54, comma 5), dal DPR n.62 del 15 aprile 2013, dallo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (a.a.2022-2025).

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Codice si applicano a tutte le componenti della comunità accademica e nello specifico:

- a) al personale docente a tempo indeterminato, determinato, a contratto;
- b) al personale dirigente e tecnico-amministrativo;
- c) ai dottorandi, ai ricercatori, ai cultori della materia, ai tutor;
- d) agli studenti di tutti i corsi di studio;
- e) ai collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto;
- f) alle ditte che collaborano con l'Accademia per la fornitura di beni e servizi;
- g) a tutte le componenti degli organi di governo dell'Istituzione;

Il mancato rispetto, o la violazione di quanto previsto dal presente Codice, nell'espletamento degli incarichi, dei contratti di collaborazione, delle consulenze e dei servizi può comportare la risoluzione del rapporto.

Capo I

Principi etici della comunità accademica

Art. 1 – Uguaglianza e rifiuto di ogni forma di discriminazione

1. L'Accademia considera condizione primaria che ogni sua componente debba essere trattata con rispetto e comprensione. Il criterio dell'uguaglianza non attiene ad uno specifico ruolo o funzione, ma costituisce l'atteggiamento di fondo che deve improntare la relazione fra le persone della comunità accademica, così da evitare che si degradi il clima di collaborazione necessario allo svolgere il proprio impegno. Per questo motivo dovranno essere evitati eccessi o condotte prevaricatorie determinate dall'abuso della posizione che si occupa o dei poteri che si ritengono esercitabili nei confronti della comunità accademica. Dovranno essere evitati in ogni modo atteggiamenti che generino sudditanza psicologica, in particolare se dovuti a condotte discriminatorie negli ambiti, a titolo esemplificativo, dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale, dell'età, dell'aspetto fisico, della lingua, delle origini etniche, sociali, delle convinzioni e



delle scelte personali, nonché della religione, dell'orientamento politico, delle condizioni di salute, della disabilità.

2. Sono dall'Accademia considerate altresì discriminatorie le molestie sessuali.

3. Ogni componente della comunità accademica è tenuto ad astenersi da tali comportamenti, nonché a prevenirli e, qualora ne venisse a conoscenza, a segnalarli al Direttore in quanto responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Art. 2 – Imparzialità e trasparenza

1. L'Accademia ha l'obiettivo di favorire il corretto sviluppo delle attitudini e delle prerogative legate alle peculiarità delle persone e dei ruoli che rivestono, fra le componenti amministrative e nella conduzione complessiva degli organi istituzionali, nonché nell'esercizio dell'insegnamento e nei rapporti con e fra gli stessi discenti. Dovranno perciò essere evitati comportamenti e condotte che possano configurarsi, sia direttamente che indirettamente, come favoritismo o nepotismo.

2. L'azione amministrativa non meno che quella valutativa saranno improntate all'evitare atteggiamenti e decisioni che producano ricadute contrarie alla conduzione trasparente degli atti emanati o che generino contraddizioni e disparità nelle modalità di giudizio e di valutazione nello svolgersi dei percorsi formativi.

3. L'Accademia mira ad un equilibrio nelle relazioni fra le sue componenti, fatto di reciproca disponibilità e collaborazione favorendo lo scambio delle informazioni necessarie alla buona conduzione della sua funzione pubblica.

Art.3 – Tutela della dignità della persona

1. L'Accademia considera il rispetto dell'altro una condizione che deve esser presente in ogni sua attività. Contrasta atteggiamenti prevaricatori o vessatori, lesivi dei rapporti interpersonali e favorisce lo sviluppo di un ambiente di lavoro idoneo alla crescita individuale dove ogni componente della comunità accademica è stimolata a dare il suo positivo apporto alla percezione, sia interna che esterna, dell'Istituzione come un luogo nel quale la libertà di pensiero, di ricerca, di studio sono tutelati e incoraggiati.

2. Il generarsi di asimmetrie relazionali che mirano ad offendere, denigrare, violare la sfera personale, anche attraverso apprezzamenti indesiderati a sfondo sessuale, sarà sanzionato secondo la normativa vigente e, secondo quanto prevede lo Statuto dell'Accademia, nel caso di situazioni di mobbing o di discriminazione che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità fra le persone.

Art. 4 - Correttezza nei rapporti fra le componenti della comunità accademica

1. I rapporti fra gli appartenenti all'Istituzione sono improntati alla reciproca correttezza, al rispetto e all'onestà intellettuale.



2. Per quanto riguarda la didattica i docenti sono tenuti a svolgere il loro compito in maniera attenta e scrupolosa, sapendo ascoltare e coadiuvare gli studenti nel loro percorso formativo. Anche i collaboratori alla didattica (cultori della materia, tutor) dovranno svolgere le loro mansioni in modo adeguato al raggiungimento di una equa e ottimale preparazione degli studenti, coordinandosi con la docenza che ha il compito di definire l'ambito della loro attività.
3. Il personale TA nei diversi ruoli di cui sono referenti svolgeranno quanto loro compete interagendo in modo collaborativo con le altre componenti accademiche, e con la dirigenza al fine di perseguire con efficacia, efficienza e senso della responsabilità gli obiettivi definiti dall'Istituzione.
4. Gli studenti sono tenuti a relazionarsi in modo corretto alla docenza e al personale, con spirito collaborativo e anche con visione critica onde migliorare l'insieme delle prestazioni dell'Istituzione.

Art. 5 – Divieto di ogni abuso di posizione sovradeterminata

1. Nell'ambito della comunità accademica, con lo scopo di garantire il sereno svolgersi delle attività, vige il divieto di abuso derivante dalla posizione o dall'incarico ricoperto, in particolare se con l'intenzione di trarre vantaggi personali o di persuadere altri a svolgere compiti e prestazioni estranei ai compiti istituzionali.
2. Sono da considerarsi forme di abuso anche quei comportamenti che, seppur se non illegittimi, contrastino con lo spirito di collaborazione e di rispetto reciproco che devono improntare la vita quotidiana dell'Istituzione.

Art. 6 – Rispetto dell'ambiente, contenimento degli sprechi e ottimizzazione delle risorse

1. La salvaguardia del benessere di una comunità di studio e di lavoro richiede non solo rispetto verso gli altri ma anche verso gli spazi istituzionali e il loro decoro; più in generale verso l'ambiente e una conseguente sensibilità ad evitare gli sprechi, favorendo le pratiche di riuso e riciclo anche in termini di sostenibilità dei costi e della gestione complessiva dei luoghi di lavoro e studio, prestando attenzione alla sicurezza e alla salute delle persone in ottemperanza alle normative in materia e a quanto è previsto dai regolamenti interni.
2. L'Accademia favorisce altresì l'informazione sulle attività che si vengono svolgendo mediante i propri canali istituzionali e i propri social media così da permettere una maggior partecipazione e condivisione alla vita dell'istituzione.
3. L'Accademia sostiene la conduzione digitalizzata della prassi amministrativa, e la dematerializzazione degli atti anche in termini di efficienza per la consultazione, nondimeno le persone qualora presentino difficoltà nell'utilizzo degli strumenti informatici.



Capo II – Norme di comportamento¹

Art. 7 – Principi generali

1. Il personale dell'Accademia (docenti, dirigenti, amministrativi, componenti degli organi di governo) svolge i propri compiti, distinti nei ruoli e funzioni, nel rispetto della Costituzione, perseguendo l'interesse pubblico dell'Istituzione, e nel rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità o astenendosi in caso di conflitto di interessi.
2. Il personale dell'Accademia non fa uso a fini privati delle informazioni di cui dispone per ragioni legate alle proprie mansioni, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Istituzione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità dell'interesse generale per le quali sono stati conferiti.
3. Il personale dell'Accademia esercita i propri compiti orientando la propria attività a criteri di economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative comprese quelle inerenti alla formazione nonché la produzione didattica e culturale, dovrà seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
4. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il personale dell'Accademia assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, adesione o svolgimento di attività sindacale, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori
5. Il personale dell'Accademia dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8 - Regali compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede o sollecita in qualunque modo regali o altre utilità, anche di modico valore, per sé o per altri.
2. Al dipendente è fatto, altresì, divieto di accettare regali o altra utilità, sotto qualunque forma, ad eccezione di quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre,

¹ Il testo richiama il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (DPR 62/2013; in: [ABAVE – Amministrazione Trasparente](#))



direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e altre utilità ricevuti al di fuori dei casi consentiti sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione al fine della loro tempestiva restituzione o devoluzione a fini istituzionali.

5. Il modico valore resta fissato in 150 euro, anche se in forma cumulata annuale. È in ogni caso vietata l'accettazione di regali sotto forma di somme di denaro, o qualsivoglia altra forma di pagamento sostitutiva del denaro, per qualunque importo.

6. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'Amministrazione, ciascun dirigente o responsabile d'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte del personale assegnato.

Art. 9 - Conflitto d'interessi e obbligo di astensione

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente d'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'Ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o dallo svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi, di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, sia personali, che del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

3. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Art. 10 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.



Art. 11 – Riservatezza

1. Il dipendente rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni e che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti. Il dipendente osserva il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio.
2. Il dipendente consulta i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite nell'Ufficio.
4. Il dipendente previene l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti affidati ed evitando di effettuarne copie non necessarie.

Art. 12 – Integrazione con le norme vigenti

Il presente Codice Etico non sostituisce, ma si limita ad integrare, quanto previsto per la normativa inerente al comportamento dei dipendenti pubblici.

Art. – 13 Attuazione del presente codice

L'Accademia predispone la comunicazione e la divulgazione del presente Codice attraverso tutti i canali istituzionali previsti. Tutte le componenti della comunità accademica sono tenute a prendere visione e ad osservare quanto previsto dal Codice.

Il Direttore
Prof. Riccardo Caldura